



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 233/2024**

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69307** del registro di segreteria,  
promosso con ricorso depositato il 12 settembre 2023 ad istanza di:

**D. R. G.** nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS) e residente in OMISSIS,  
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Elisabetta  
Sabatino (c.f.: SBTEBT77S69G273P) e dall'Avv. Manuela Scavone (c.f.:  
SCVMNL77D48G273Q), elettivamente domiciliato presso lo studio della  
prima, in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, giusta procura  
posta in calce al ricorso introduttivo, i quali difensori dichiarano di volere  
ricevere le comunicazioni previste dalla predetta norma al numero di fax  
091/7811515 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:  
elisabettasabatino@pecavvpa.it; manuelascavone@pecavvpa.it;

**CONTRO**

- **INPS** - Gestione cassa pensioni dipendenti dello Stato, con sede in Roma,  
Via Ciriaco il Grande 21 e in Palermo, Via Laurana 59; rappresentato e difeso  
nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (c.f.:  
NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax  
0917798749), Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; Pec:

[avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)) e Francesco Velardi (c.f.:

VLRFNC72E20L112A; pec.avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini

del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5,

**Visti** il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

**Uditi** all'udienza del 18 giugno 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela

Montalbano, i procuratori delle parti come da verbale;

**Considerato in**

### **FATTO**

**1.** Col ricorso in epigrafe, il sig. D. R. G., ex Commissario della Polizia di Stato, premesso di essere in quiescenza dal 1° maggio 2017 e di avere ottenuto pensione diretta di privilegio, lamenta che la stessa gli è stata erogata solo con decorrenza aprile 2021 e non invece dal giorno della domanda, inoltrata, per il tramite del Ministero dell'Interno, il 2 maggio 2017. Agiva, quindi, per chiedere l'accertamento del diritto a percepire gli arretrati da giugno 2017, con relativa condanna al pagamento di tale somma e vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.

**2.** L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo: *1. Con qualunque statuizione rigettare il ricorso; 2. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio*

Premetteva che il ricorrente ha avanzato istanza telematica di pensione di privilegio (solo) in data 28.04.2021, ovvero oltre il limite dei due anni dalla cessazione per le seguenti patologie: 1) frattura scomposta; 2) segni spondiloartrosi; 3) gastroduodenite; 4) protrusione discale; 5) frattura testa; 6)

trauma distorsivo; 7 ) segni di cervicouncoartrosi; 8) spondiloartrosi, e che, precedentemente a tale invio, l'Amministrazione di appartenenza, in data 15 aprile 2021, ai sensi della nota operativa n. 27 del 25/07/2007 e della circolare n. 22 del 18/6/2009, provvedeva all'inoltro di tutta la documentazione sanitaria e amministrativa utile, relativa alle infermità indicate nella suddetta istanza, compreso il parere del Comitato di Verifica e gli eventuali decreti di riconoscimento di equo indennizzo, precisando che nel carteggio era presente un'istanza cartacea datata 02.05.2017 presentata alla Polizia di Stato, che non è stata presa in considerazione nell'istruttoria della pratica, alla luce della circolare n. 131/2012, riferita alle prestazioni o servizi della Gestione ex INPDAP, che ha istituito a decorrere dal 01.02.2013 il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di pensione di privilegio.

Sulla scorta di tale documentazione, valutata la completezza della documentazione e ricorrendo i presupposti per la prestazione, il reparto provvedeva, con determina del 24.02.2023 che si allega, ad accogliere l'istanza, attribuendo un trattamento pensionistico privilegiato calcolato sulla base dell'attribuzione della tab. A categoria 7<sup>^</sup>, con pagamento dei relativi arretrati a partire dal 01.05.2021, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza telematica (28/04/2021), in applicazione dell'art.191 del d.p.r. n.1092/73.

Richiamava quindi l'articolo 38 del D.L. n. 78/2010, e deduceva che in applicazione di tale disposizione normativa, l'Inps, con numerosi atti di diversa natura, ha regolato le modalità di presentazione delle domande di prestazioni erogate dall'Istituto: prima, con le Circolari n. 169/2010 e n. 110/2011 ha previsto una modalità transitoria di presentazione delle domande

sia con modalità cartacea che telematica, e poi, con Determinazione Presidenziale n. 95/2012, ha completato l'implementazione del processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizi; da ultimo, la Circolare n. 131/2012, riferita alle prestazioni o servizi della Gestione ex INPDAP, ha istituito a decorrere dal 01.02.2013 il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di pensione di privilegio, prevedendo inoltre che l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sia procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla nelle forme indicate, disponendo: << *A decorrere dal 12 gennaio 2013 opererà il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di:* - *Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità;* - *Ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge n. 45/1990;* - *Richieste di variazione della posizione assicurativa;* *A decorrere dal 1° febbraio 2013 opererà il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di:* 5 - *pensione di privilegio;* - *pensione diretta ordinaria in regime internazionale;* - *pensione a carico dello stato estero;* - *riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale).*

In via subordinata, faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73. Allegava il fascicolo relativo alla pratica.

3. All'odierna udienza pubblica l'avv.to Sabatino precisava che la decorrenza degli arretrati risale al giugno del 2017 e che il possesso dei requisiti per ottenere il trattamento pensionistico privilegiato è indiscusso anche se la relativa richiesta è pervenuta con documentazione cartacea e non telematica. L'avv.to Norrito si riportava alla memoria per la decisione.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

Ritenuto in

### **DIRITTO**

Il ricorso proposto dal ricorrente ha ad oggetto il diritto al riconoscimento della decorrenza tanto economica quanto giuridica della pensione privilegiata, riconosciutagli a partire dal mese successivo (maggio 2021) alla data di presentazione della domanda telematica del 27 aprile 2021 anziché, come prospettato dal ricorrente, dal mese successivo (giugno 2017) alla data di presentazione della domanda cartacea (2 maggio 2017).

La ricostruzione dei fatti, e segnatamente quest'ultima circostanza, è pacifica, come si evince dalla superiore narrativa, secondo quanto esposto dalla stessa difesa dell'INPS.

In merito occorre accertare la portata della circolare INPS n. 131/2012 richiamata dall'Istituto che, con riferimento alle domande di pensione privilegiata, prevedeva la data del 1° febbraio 2012 quale termine iniziale dal quale era obbligatorio presentare la domanda esclusivamente in via telematica.

Infatti, al paragrafo 2 si afferma che *“L'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate. Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili*

*all'Istituto informeranno immediatamente e formalmente l'interessato circa l'improcedibilità della domanda che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario.*

Pertanto, secondo la circolare in questione, la presentazione della domanda telematica si pone come condizione di procedibilità della stessa ma non di validità della medesima istanza.

Inoltre, la previsione che un'istanza inviata attraverso altri mezzi non telematici sia improduttiva di effetti fino a che non venga inviata la domanda telematica, fa ritenere che l'invio telematico non faccia venir meno l'istanza precedente ma che le consente di produrre i suoi effetti fino a quel momento sospensivamente condizionati alla presentazione della domanda telematica.

Né il legislatore con la norma recata dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 176/2010, secondo cui, tra l'altro, *...al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici...gli enti previdenziali...con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici...* ha minimamente conferito all'INPS un potere sanzionatorio su tutte le istanze di prestazioni che fossero presentate in maniera difforme dal canale telematico (cfr., in termini, Corte dei conti Sez. Siciliana n. 485/2023).

In questo senso si pone la condivisibile giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 917/2011, n. 346/2022; n. 388/2022 e n. 415/2023, oltre a quella appena richiamata) confermata dalla locale Sezione di Appello (sent. n. 159/A/2022 e n. 187/A/2022).

Conseguentemente, la circolare INPS in questione deve essere interpretata *secundum legem* nel senso che una volta regolarizzata telematicamente, la domanda deve diventare procedibile e, conseguentemente, produrre effetti ora per allora.

Ciò posto, va dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS. I ratei di pensione e le differenze arretrate degli emolumenti pensionistici, secondo la disciplina recata dall'art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della L. 428/1985, sono soggetti a prescrizione quinquennale. Il citato articolo al comma 2 prevede che Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, l'art. 143, comma 5, del DPR n. 1092/1973 prevede che Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico. Il ricorrente ha preso conoscenza che l'INPS aveva concesso la pensione privilegiata soltanto il cedolino di pensione di aprile 2021 e pertanto è solo da tale momento che il sig. D. R. ha potuto esercitare il suo diritto ad ottenere una diversa decorrenza della pensione privilegiata.

Conclusivamente, per tutto quanto sopra va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata, già riconosciutagli, sin dal mese successivo alla data di presentazione della domanda cartacea, dunque dal mese di giugno 2017, con conseguente condanna dell'INPS a pagare i

relativi ratei da tale data al 30 aprile 2021.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo ex art. 167, co. 3, c.g.c e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica in funzione di Giudice per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata -già riconosciutagli- sin dal mese successivo alla data di presentazione della domanda cartacea, dunque dal mese di giugno 2017, con conseguente condanna dell'INPS a pagare i ratei arretrati da tale data sino al 30 aprile 2021, maggiorati degli interessi legali e, soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, co. 3, c.g.c e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c., dal giorno della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 9                                                                                  |  |
|  | Il Giudice                                                                         |  |
|  | Gioacchino Alessandro                                                              |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                           |  |
|  | <b>Depositata in Segreteria nei modi di legge.</b>                                 |  |
|  | <b>Palermo, 21 giugno 2024</b>                                                     |  |
|  | <b>Pubblicata il 24 giugno 2024</b>                                                |  |
|  | <b>Il Funzionario Responsabile</b>                                                 |  |
|  | <b>del Servizio Pensioni</b>                                                       |  |
|  | <b>Dott.ssa Mariolina Verro</b>                                                    |  |
|  | <b>(firmato digitalmente)</b>                                                      |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto  |  |
|  | legislativo 30 giugno 2003, n. 196,                                                |  |
|  | <b>dispone</b>                                                                     |  |
|  | che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di       |  |
|  | detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.                       |  |
|  | <b>IL GIUDICE</b>                                                                  |  |
|  | Dott. Gioacchino Alessandro                                                        |  |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                           |  |
|  | Depositata nei modi di legge                                                       |  |
|  | <b>Palermo, 21 giugno 2024</b>                                                     |  |
|  | <b>Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente</b> |  |
|  | <b>provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi</b>        |  |
|  | <b>di D.R.G. c.f. OMISSIS,</b>                                                     |  |
|  | <b>nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.</b>                       |  |
|  |                                                                                    |  |

